

REGIONE
ABRUZZO



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n.54/1983 s.m.i. – Cava di argilla in Località “Brecciarola” nel Comune di Chieti
Ditta richiedente: Laterizi Valpescara S.r.l.
Autorizzazione alla proroga in variante dell’attività di coltivazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. avente ad oggetto la *“Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”*, con particolare riferimento al Titolo II *“Coltivazione di cave e torbiere”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

RICHIAMATA l’Autorizzazione n.DI3/58 del 12/07/2006 avente validità fino al 12/07/2018, rilasciata dal Servizio Regionale DPC025 - alla Ditta Laterizi Valpescara Srl, P.IVA n.0009223067, con sede legale in Via Aterno n.259 in Contrada Brecciarola del Comune di Chieti, per l’attività di coltivazione di una cava di argilla, sita in Contrada Brecciarola nel Comune di Chieti, individuata catastalmente dalle Particelle nn.482 (parte)-111p-109p-237p-484p-485p del Foglio di mappa n.52 e dalle Particelle nn.42 (parte)-12p-13p-4014p del Foglio di mappa n.53;

PREMESSO che con istanza acquisita al prot. regionale n.201146 del 28/07/2017 e con successiva documentazione integrativa trasmessa in data 18/11/2020, acquisita agli atti regionali con prot. 349005 del 19/11/2020, la Ditta Laterizi Valpescara S.r.l. ha richiesto la proroga dei termini per la coltivazione della cava e la variante dell’attività estrattiva di cui alla richiamata autorizzazione DI3/58 del 12/07/2006;

VISTI:

- gli elaborati progettuali;
- la relazione istruttoria registrata il 06/03/2018 al Prog. reg. n.20, con la quale si dichiara che il ripristino ambientale prevede la conservazione del terreno vegetale e la scoticatura per la sua redistribuzione a coltivazione conclusa e con cui il responsabile dell’istruttoria tecnica dichiara il progetto accoglibile dal punto di vista minerario, purché sia adeguata la polizza

fideiussoria in essere a € 270.000,00 fino allo svincolo da parte del beneficiario;

- il parere favorevole per il vincolo idrogeologico rilasciato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti (cfr. nota n.01426 del 06/05/2005 espresso in seno alla Conferenza dei Servizi del 12/5/2005), richiamato nella succitata relazione istruttoria n.20 del 06/03/2018;
- visto il verbale della su richiamata Conferenza dei Servizi, redatto dall'Ufficio Cave e Torbiere (rif.to prot.1488 del 19/05/2025), con cui è stato rilasciato il parere favorevole all'istanza di apertura della cava in esame, nel rispetto di alcune prescrizioni, tra cui l'obbligo di rinnovo del solo nulla-osta dei Beni Ambientali con frequenza pari a 5 (cinque) anni;
- il parere contrario alla proroga dell'Autorizzazione rilasciato dal Comune di Chieti in data 05/04/2018, considerata la presenza sull'area in esame del vincolo idrogeologico e dell'impianto sportivo *"Adriatico Golf Club"*, oltreché il realizzando Metanodotto Larino/Chieti – DN 600;
- il Verbale della Conferenza di Servizi del 05/04/2018, indetta ai soli fini della proroga nella quale sono state contro dedotte le osservazioni del Comune di Chieti e rinviato il tutto ad un supplemento istruttorio relativo al tracciato del Metanodotto Larino/Chieti – DN 600, e in particolare che *"per quanto attiene al vincolo idrogeologico e la VIA nella Determinazione DI3/58/2006 sono citate le relative autorizzazioni, tuttora in vigore, rilasciate dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Chieti, dalla Direzione Regionale Territorio e BB.AA. e dal Comitato Coordinamento Regionale Valutazione Impatto Ambientale"*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi è stata sospesa per consentire lo svolgimento della procedura di variante in riduzione dovuta alla realizzazione del Metanodotto Larino/Chieti – DN 600 e che la proroga deve pertanto essere avviata a partire dalla data di scadenza della Determina Dirigenziale n.DI3/58 del 12/07/2006 avente validità fino al 12/07/2018;

ACQUISITA la nota prot. n.0128257/21 del 30/03/2021, con cui lo scrivente Servizio ha richiesto alla Ditta istante di attivare, attraverso il Servizio Valutazioni Ambientali, la procedura di regolarizzazione del progetto in esame, considerando che quest'ultimo prevedeva una variante rispetto a quello assentito e altresì di produrre una nuova Autorizzazione Paesaggistica;

RICHIAMATO il Giudizio CCR-VIA n.3710 del 28/07/2022 con cui è stato espresso il parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di modifica (in riduzione) dell'area di cava assentita con Autorizzazione DI3/58 del 12/07/2006, a causa della presenza del nuovo Metanodotto Larino/Chieti della Società SNAM Rete Gas;

ACQUISITA agli atti regionali, prot. n.0319381/24 del 05/08/2024, l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Chieti al prot. n.52209 del 30/07/2024 (rif.to parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di cui alla nota 29/05/2024 0004173-P-4157-A), avente validità pari a cinque anni (fino al 30/07/2029);

PRESO ATTO che, in risposta alla richiesta di precisazioni dell'Ufficio Risorse Estrattive del 20/12/2024, la Ditta Laterizi Valpescara S.r.l., con nota acquisita al prot. regionale n.18335 del 20/01/2025, ha trasmesso:

- copia della ricevuta PEC dell'iscrizione alla "White List" presso la Prefettura di Chieti del 15/11/2024 e successiva integrazione del 02/12/2024;
- quadro catastale aggiornato delle Particelle interessate dall'attività di coltivazione e copia del contratto di comodato d'uso gratuito registrato presso l' Agenzia delle Entrate di Chieti il 14/01/2025 al n.000019-serie 3x da cui risulta la piena disponibilità delle Particelle non di proprietà, costituite dalle nn.237, ex485 (ora 4480) del Foglio mappale n.52 e dalle nn.12-13 del Foglio mappale n.53, specificando che per le Particelle nn.4014-484 di proprietà del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, si procederà ad ottenere l'autorizzazione prima dell'accesso alla coltivazione dei Lotti interessati così come previsto nelle autorizzazioni precedenti;
- copia delle Polizze fideiussorie in essere, corredate dalle ultime quietanze di pagamento del premio le cui coperture sommano l'importo di € 245.000,00 rispettivamente emesse dalle compagnie Atradius (polizza PT 0503698 di importo pari a € 90.0000,00) e da Zurich S.p.A. (polizza YZ003702 di importo pari a € 144.937,07), a conferma della loro vigenza;

RITENUTA congrua la somma delle già menzionate polizze a garanzia dei rimanenti lavori di ripristino ambientale;

RICHIAMATE:

- la nota regionale prot. n.502453/25 del 31/07/2025, che qui si intende integralmente riportata, con cui lo scrivente Servizio Politica Energetica e Risorse Estrattive del Territorio, in qualità di Autorità procedente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 s.m.i.;
- a nota p.ch. Registro Ufficiale.U.0021662.23-09.-2025 della Provincia di Chieti, acquista al protocollo regionale n.600511/.25 del 23/09/2025, con cui la stessa ha comunicato di non rilevare competenze amministrative e/o tecniche sulle quali esprimersi;
- la nota regionale prot. n.0407870/25 del 16/10/2025, che qui si intende integralmente riportata, con cui lo scrivente Servizio – preso atto che non sono pervenuti ulteriori pareri, determinazioni o atti di assenso da parte delle Amministrazioni coinvolte – ha trasmesso il verbale di conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi indetta con la succitata nota prot. n.502453/25 del 31/07/2025;
- la nota regionale prot. n.0120697/26 del 25/03/2026, che qui si intende integralmente riportata, con cui il competente Servizio regionale per le Risorse Estrattive ha richiesto all'Amministrazione comunale di Chieti, in qualità di Autorità competente, l'aggiornamento del parere in materia di vincolo idrogeologico del progetto in variante;

DATO ATTO che, con riferimento alla predetta nota regionale, non è pervenuto da parte dell'Amministrazione comunale alcun parere, riscontro od espresso diniego e che, conseguentemente, ricorrono i presupposti per l'acquisizione del silenzio-assenso ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative applicabili;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra espresso ed evidenziato, di poter rilasciare, alla Ditta istante Laterizi Valpescara S.r.l., l'autorizzazione alla proroga dei termini per la coltivazione della cava di argilla sita in Località "Brecciarola" nel Comune di Chieti, per anni 7 dalla data del presente provvedimento, tenute in debita considerazione le sopra evidenziate sospensioni procedurali;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrative che qui si intendono integralmente riportare:

- 1. di autorizzare** la Ditta Laterizi Valpescara S.r.l. – P.IVA n.0009223067 – con sede legale in Via Aterno, 259 (bivio Brecciarola) nel Comune di Chieti, alla proroga di anni 7 (sette), a partire dalla notifica del presente provvedimento, dei termini per la coltivazione e il recupero ambientale mediante terreno vegetale presente in sito della cava di argilla sita in Località "Brecciarola" nel Comune di Chieti distinta in Catasto terreni come segue:
 - Particelle nn.482p ,109p (ex 111) e nn.237p, 4480 (ex485p) e n.484p (Condotta Consortile) del Foglio di mappa n.52;
 - Particelle 33 (ex.42p), nn.12p,13p e n.4014p (Condotta Consortile) del foglio di mappa n.53;
- 2. di precisare** che le richiamate Particelle n.484 p del Foglio n.52 e n. 4014p del Foglio n.53, coincidenti con la Condotta Consortile in disuso/dismissione, potranno essere interessate dalla coltivazione di cava solo a seguito della prevista autorizzazione del Consorzio di Bonifica;
- 3. di dare atto** la Ditta dovrà attenersi alle condizioni già disposte con la Determinazione Dirigenziale n. DI3/58 del 12/07/2006, in conformità al progetto originario, nonché alle seguenti ulteriori prescrizioni:

Art. 1

- La durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 15 (quindici) dalla data di avvio della procedura (2018), con una volumetria di materiale residuo estraibile, considerata la realizzazione del tracciato del nuovo Metanodotto Larino/Chieti – DN 600, pari a 1.236.213 mc come da progetto "Tavola 1 – Relazione tecnica" presentato in data 28/12/2020 a firma del tecnico incaricato;
- Il ripristino ambientale sarà realizzato in conformità al progetto approvato, con la restituzione dell'area all'utilizzo agricolo;

Art. 2

La Ditta dovrà trasmettere al Servizio regionale DPC025 la seguente documentazione:

- entro 8 (otto) giorni dalla data di riavvio dei lavori, denuncia di esercizio cava, secondo quanto disposto agli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959, allegando altresì la dichiarazione di aver:

- collocato ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi e visibili sul terreno;
- perimetrato l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile provvista di avvisi e di un'idonea chiusura delle vie di accesso;
- sistemato idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;
- adottato tutte le misure di sicurezza, con particolare attenzione alla linea di confine;
- il D.S.S. ai sensi del D.Lgs 624/1996 s.m.i., contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo;

Art. 3

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- condurre i lavori nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, oltreché in conformità al progetto di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza di proroga, che prevede la suddivisione in n.3 lotti, e al cronoprogramma trasmesso, considerando lo stato dei luoghi a partire dall'annualità 2018 fino al completamento della cubatura residua;
- trasmettere con cadenza annuale, a decorrere dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio Lavori, al competente Ufficio Regionale Risorse Estrattive, al Comune e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave (ARPA), una Relazione tecnica asseverata, redatta da Professionista abilitato. La relazione dovrà attestare che lo stato delle attività di escavazione e delle opere di ripristino ambientale risulti conforme e coerente con gli elaborati progettuali approvati e con tutte le prescrizioni fornite. A seguito della trasmissione della suddetta Relazione, l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive si riserva di avviare accertamenti ispettivi ai fini della verifica del rispetto delle condizioni autorizzative e delle norme di polizia mineraria, dandone comunicazione alla Ditta esercente e al Comune, nonché alla suddetta Autorità per la vigilanza e controllo, con un preavviso non inferiore a 15 giorni;
- fornire, nel rispetto dell'art. 4 del D.Lgs 624/1996, tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria;
- tenere, presso l'area di cava, un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;
- mantenere in vigore l'efficacia delle polizze fideiussorie PT 0503698, emessa dalla compagnia ATRADIUS, e PT 0503698, emessa dalla compagnia Zurich a garanzia del ripristino ambientale, trasmettendo le relative quietanze annuali all'Ufficio regionale Risorse Estrattive;

Ai fini del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori e nel progetto presentato a supporto dell'istanza.

Art. 4

Alla chiusura dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà trasmettere al competente Servizio regionale e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato, sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto depositato.

Art. 5

Il completamento del ripristino ambientale secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, sarà accertato a seguito di sopralluogo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune e dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, il quale provvederà al successivo svincolo della polizza fideiussoria. Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 6

La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Risorse Estrattive Regionale lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste dalla L.R. 54/1983 s.m.i.

- 4. di disporre**, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 5. di trasmettere** via PEC il presente provvedimento alla Ditta richiedente, nonché a:
 - Amministrazione Comunale di Chieti;
 - Gruppo Carabinieri Forestale – Chieti;
 - Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro;
 - ARPA Abruzzo;
- 6. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale

Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore

Nicolangelo Zizzi

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.lgs. 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO